

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2305

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IANNIELLO

Presentata il 27 luglio 1973

Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per effetto del disposto degli articoli 7 e 8 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, fino all'anno 1955, furono immessi nel servizio permanente dell'esercito moltissimi ufficiali di complemento tramite concorso per titoli ed esami, previa rinuncia al grado ed alla anzianità maturati nel complemento.

Il 16 novembre 1962 fu emanata la legge n. 1622 con la quale veniva creato, *ex novo*, il ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio nel servizio permanente effettivo dell'esercito.

Tale legge, agli articoli 15 e 16, prevedeva che, per la prima formazione del ruolo, potevano in esso transitare, a domanda e conservando il grado rivestito e l'anzianità maturata, gli ufficiali in servizio permanente effettivo da sottotenente a tenente colonnello, e, tramite concorso per soli titoli, gli ufficiali di complemento con almeno 15 anni di servizio militare.

Questi ultimi dovevano essere iscritti in ruolo, con il grado non superiore a quello di capitano e « dopo i capitani e i tenenti provenienti dal servizio permanente effettivo e dall'ausiliaria, e, qualora non avessero mi-

nore anzianità di grado, assumevano l'anzianità dell'ultimo capitano o tenente proveniente dal servizio permanente o dall'ausiliaria ».

In tal modo veniva salvaguardata la posizione degli ufficiali di complemento già reclutati nel servizio permanente con la legge n. 1638/51, e transitati a domanda nel ruolo speciale.

Senonché, la modifica apportata con l'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 308, poneva, in contrasto con i principi che garantiscono gli interessi legittimi di anzianità e di carriera, gli ufficiali di complemento in grado di poter passare nel ruolo speciale unico con 10 anni di servizio e con l'anzianità maturata nel complemento, e cioè: « dopo i capitani e i tenenti di pari anzianità provenienti dal servizio permanente o dall'ausiliaria »; capovolgendo, così, la primitiva situazione.

Per gli ufficiali già in servizio permanente a seguito di concorso per esami, tutto ciò comportò una seconda e ben grave retrocessione: quella, cioè, di passare in ruolo dietro ufficiali di complemento, risultati non vincitori del medesimo concorso sostenuto prima del-

l'entrata in vigore delle leggi nn. 1622 e 308 e financo di inferiore anzianità di grado nello stesso ruolo di complemento.

Si tratta, come si può ben notare, di una eclatante disparità di trattamento per il netto capovolgimento degli effetti, tanto che, come rilevato in punto di fatto, i vincitori dei concorsi si sono trovati in una posizione peggiore rispetto a quanti, pur non vincitori, si sono collocati al di sopra di ogni loro aspettativa, in una posizione nettamente privilegiata.

Lo stesso Consiglio di Stato, pur rigettando, per difetto di procedura, il ricorso presentato da alcuni ufficiali effettivi provenienti dal complemento attraverso concorsi per esami e transitati nel ruolo speciale unico, ha espressamente sentenziato:

« Che la sopravvenienza della legge 2 marzo 1963, n. 308, a quattro mesi di distanza dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, abbia turbato le posizioni di coloro che, come i ricorrenti, erano divenuti ufficiali in servizio permanente effettivo provenendo dal complemento attraverso concorsi per esami, e che

avevano chiesto di essere immessi nel ruolo speciale unico sulla base di una prevenzione fondata sulle norme portate dalla citata legge n. 1622, non è contestabile. E, peraltro, certo che soltanto un intervento legislativo, del resto auspicabile, potrebbe ristabilire la posizione così turbata, salvaguardando i titoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo, provenienti dal complemento e transitati per concorsi nel servizio permanente effettivo ».

Poiché tale è la grave situazione che ha creato vivo malcontento tra gli ufficiali danneggiati, legittima e doverosa deve apparire la loro ricostruzione di carriera sulla base delle norme portate dalla legge n. 308 del 1963, con la rivalutazione del servizio prestato nel ruolo di complemento in modo che a tali ufficiali sia concesso almeno lo stesso trattamento fatto agli ufficiali transitati nel ruolo speciale unico direttamente dal complemento.

La proposta di legge è limitata ai gradi di capitano e subalterno, perché solo questi sono stati danneggiati dall'applicazione della legge n. 308 del 1963.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I capitani ed i tenenti dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, reclutati nel servizio permanente effettivo sulla base degli articoli 7 e 8 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e transitati nel ruolo speciale unico per effetto degli articoli 15 e 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, con decorrenza dal 1° gennaio 1963, assumono nel predetto ruolo speciale unico l'anzianità risultante dalla rivalutazione della loro stessa anzianità di sottotenente di complemento come anzianità di sottotenente nel servizio permanente effettivo, fermo restando il riconoscimento dei titoli conseguiti.

### ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione della difesa.